

2507 del 17/4/17

affidato

Emendamento al d.d.l. ~~159 del 17/4/17~~ Art... Modifiche ed integrazioni dell'art. 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 recante *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*. E *Modifica alla l.r. n. 19/2006*

La l. r. 10 aprile 2015, n. 22 "Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)" ha istituito nella Regione Puglia presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, *a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.*

In particolare il legislatore regionale ha inserito l'art. 31 ter nella l.r. 19/2006, anche ai fini di coordinamento con le disposizioni in materia che attengono al più vasto tema dei diritti sociali riguardanti persone meritevoli di ulteriori tutele, con la previsione, come detto, della istituzione dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persona con disabilità definendone:

- a) le azioni e gli ambiti di competenza, comma 2;
- b) le attività, comma 3;
- c) sede e struttura, comma 4;
- d) il regolamento attuativo, comma 5;
- e) requisiti, durata, incompatibilità, indennità spettante e budget assegnato, commi 6, 7, 8 e 9.

Successivamente il Presidente della Giunta regionale, in attuazione della disposizione (comma 5 art. 31 ter) ha emanato il Regolamento Regionale 21 marzo 2017, n. 9 concernente "Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità".

Con riferimento alle procedure, ai requisiti e alla durata della nomina del Garante sia l'art. 31 ter della l.r. 19/2006 che le disposizioni del Regolamento attuativo hanno dettato puntuali e precise disposizioni, anche di natura transitoria, in attinenza a quanto il legislatore regionale ha previsto per analoghe figure di garanzia: art. 30 Garante regionale dei diritti del minore; art. 31 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali; anche esse ricomprese nella l.r. 19/2006.

Da un esame delle richiamate norme afferenti le diverse figure, si evince che per il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità non è stata inserita la disposizione che consente in caso di nomina di dipendente pubblico, la possibilità per lo steso di essere collocato in aspettativa dal lavoro.

Tale previsione ha trovato, invece, puntuale definizione per il Garante regionale dei diritti del minore (comma 6 ter art. 30) e per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali (comma 5 bis art. 31).

In entrambi i casi le disposizioni richiamate stabiliscono che: Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.

Per inciso appare utile richiamare, ai fini della trattazione della presente proposta, che lo stesso legislatore nazionale, all'interno della più ampia disciplina in materia: aspettativa per lavoratori pubblici chiamati a cariche elettive sia in ambito amministrativo locale (art. 81 d.lgs, 267/2000) ovvero a quelle delle assemblee elettive: parlamenti europeo, nazionale e consigli regionali (art. 31 Stat. Lav. Art. 68 del d. lgs 165/2001), ha previsto altresì l'aspettativa nel caso di nomina per l'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, - comma 3 dell'art. 2 della legge 12.7.2011, n. 112.

Con il presente articolo/emendamento di modifica dell'art. 31 ter della l.r. 19/2006 si intende provvedere in merito con l'evidente finalità di non determinare disparità di trattamento, a fronte di analoghe figure di garanzia, per quanto attiene al Garante dei diritti delle persone con disabilità la cui attività interessa particolari soggetti sociali meritevoli di peculiari e specifiche attenzioni, nel caso in esame tutelate dagli artt.3 e 32 della Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Nello specifico con la previsione di un comma aggiuntivo all'art. 31 ter della l.r. 19/2009 si vuole disciplinare la fattispecie giuridica che consenta di riconoscere in capo al prestatore di lavoro un diritto potestativo a sospendere l'obbligazione lavorativa per il tempo del mandato e a veder conservato il proprio posto di lavoro.

La novella disposizione, che peraltro ricalca le precedenti riguardanti i Garanti ex artt. 30 e 31 bis, intende altresì prevedere ulteriori casi di incompatibilità, pena la decadenza, rispetto alle previsioni delle lett. a), b), c) ,d), e e) del comma 7 dell'art. 31 ter, al fine di rafforzare la posizione di indipendenza ed autonomia del Garante nell'esercizio delle sue funzioni.


Per quanto attiene agli aspetti relativi a possibili risorse finanziarie necessarie dovute al pagamento degli oneri previdenziali posti a carico del Consiglio regionale, si fa presente che la norma contempla una mera previsione, l'aspettativa di un lavoratore dipendente pubblico, la cui correlata obbligazione per la spesa si determina solo nel caso la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità ricada su un dipendente della P.A.

Art...

Modifiche e integrazioni all'art. 31 ter della l.r. 19/2006

- Dopo il comma 7 dell'art.31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia* è inserito il seguente:

"7 -bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a lavoratore dipendente pubblico ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa."

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. G. M.', written in a cursive style.